

Ai Presidenti degli
Ordini degli Ingegneri della Sicilia
LORO SEDI

Ai Consiglieri Delegati
Consulta Ordini Ingegneri Sicilia
LORO SEDI

Trasmessa solo via mail

E p.c. Al Consigliere Nazionale CNI
Ing. Gaetano Fedè
CATANIA

Al Coord. GdL Monitoraggio Bandi
Ing. Patrizia Murana
TRAPANI

Prot. n° 89/14

Palermo, 04/09/2014

Oggetto: Avvisi e bandi per la redazione del PAES – Segnalazione di irregolarità ricorrenti.
Aggiornamento stato dell'arte.

In relazione alle irregolarità riscontrate circa avvisi e bandi per l'affidamento di incarichi relativi alla redazione di PAES in diversi comuni dell'isola, ricorderete in particolare le segnalazioni relative ai comuni di Ragusa, Mazzarino (CL) e Campobello di Licata (AG), Avola (SR/ capofila ATS Val di Noto) e da ultimo quelle relative ai comuni di Barcellona Pozzo Di Gotto (ME), Sciacca (AG), Paternò (CT) e Marsala (TP).

Si fa riferimento alla nota n. 86/14 del 12/08/2014 indirizzata agli organi competente per rappresentare alcune importanti novità in materia.

a) Particolare rilevanza riveste l'apertura del Fascicolo n. 1078/2014 da parte dell'AVCP, nei confronti del Comune di Avola come capofila ATS Val di Noto.

Nelle more della conclusione istruttoria attinente alle criticità segnalate, nella comunicazione n.90202 del 13/08/2014 (che si allega in copia), l'ANAC evidenzia una serie di punti critici del bando, puntualizzando in particolare la fondatezza dei nostri rilievi avanzati con la nota n. 45/14 del 29/04/2014 (V. punti 1,5,6,7).

Si tratta di alcune circostanze già chiarite dall'AVCP e in questa occasione riassunte in maniera particolarmente chiara e tale da rappresentare punti di riferimento per situazioni analoghe:

- L'indicazione negli atti di gara di un massimo ribasso è ammissibile ai sensi dell'art. 266, comma 1, lett. c), punto 1, del D.P.R. 207/2010;
- in merito alla polizza fidejussoria l'Avcp ha già chiarito in più occasioni, confermando quanto affermato dalla sentenza del Consiglio di Stato n.7231del 13 marzo 2007, che non può essere richiesta alcuna cauzione per partecipare a una gara d'appalto per la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e di coordinamento (cui l'appalto in questione è assimilato, essendo disciplinato dall'art. 91 del d.lgs. L63/2006), né provvisoria né definitiva, non essendo applicabile

per estensione la disciplina sulle garanzie prevista per i lavori; ai sensi dell'art. 111, infatti, ai progettisti può essere richiesta soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile e professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza. In tal senso, a conferma, si esprime anche il D.P.R. n. 207/2010 agli articoli 268 e 269;

- in merito alla richiesta di impegno per l'attivazione di una sede operativa sul territorio, anche se non a pena di esclusione, si evidenzia che la Corte di Giustizia Europea ha già più volte rilevato che la previsione negli atti di gara di requisiti per la partecipazione, nonché di criteri per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che avvantaggiano imprese operanti sul territorio della stazione appaltante, sono in contrasto con le disposizioni del Trattato UE, di cui agli artt. 58 e 59, che prescrivono il divieto di restrizioni di importazione, il divieto alla restrizione di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi;
- in merito poi all'importo a base di gara, sebbene risultante dalle assegnazioni dei fondi regionali, lo stesso non può rappresentare una generica e sintetica indicazione del corrispettivo, ma indicare con accuratezza ed analiticità i singoli elementi che compongono la prestazione e dare conto del percorso motivazionale seguito per la determinazione del suo valore. Resta fermo, tuttavia, il principio secondo il quale è necessario che il corrispettivo per la progettazione di opere pubbliche sia congruo, tenuto conto della natura e della complessità dei servizi da appaltare al fine di garantire la qualità delle prestazioni.

b) Dai Comuni interessati sono pervenuti ad oggi solo due riscontri. Entrambi comunicano una diversa assegnazione dell'incarico rispetto a quanto da noi segnalato. Mentre il Comune di Marsala si è limitato a comunicare che l'affidamento era stato effettuato in testa alla società NIER e non alla Terraria s.r.l., senza fornire ulteriori chiarimenti; il Comune di Paternò, che aveva in un primo momento segnalato soltanto una diversa assegnazione definitiva, successivamente ha comunicato la riapertura della commissione di gara e l'avvio del procedimento di verifica dei requisiti alla società SPES Consulting, da noi segnalata.

c) Altre segnalazioni di presunte irregolarità della medesima specie pervengono dai colleghi, e ultima solo in termini di tempo quella relativa al Comune di Lampedusa e Linosa (AG) che ha affidato direttamente la redazione del PAES alla società Exalto Energy & Innovation S.r.l.

d) Il sito e le newsletter del Centro Studi CNI hanno dato ampio risalto alle nostre segnalazioni e pubblicato integralmente la nota n. 86/14.

Visto il ripetersi ormai endemico del fenomeno dell'affidamento a società commerciali che non risulterebbero essere Società di Ingegneria ai sensi dell'art. 90 del DLgs 163/2006 e in attesa di completare un più completo dossier sull'intera vicenda sulla base dei riscontri attesi e decidere assieme strategie più incisive, si rassegnano le superiori considerazioni perché ne venga dato il massimo risalto agli iscritti e venga estesa la già richiesta azione di controllo capillare presso gli Enti locali di competenza territoriale.

Cordialità.

IL SEGRETARIO
Andrea Giannitrapani

IL PRESIDENTE
Giuseppe Maria Margiotta

Firme autografe sostituite da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs., n° 39/93.